



COMUNE di **SERRENTI**

(Provincia del Medio Campidano)

Via Nazionale N°280 tel. 0709159191 fax 070-9159037 e-mail comune.serrenti@tiscali.it www.comune.serrenti.ca.it

LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI 20 kWp DELLA SCUOLA MEDIA-TEATRO NEL COMUNE DI SERRENTI

Programma R.A.S. per "Interventi per l'utilizzo delle energie rinnovabili e il risparmio ed efficienza energetica sugli edifici pubblici (art.15 comma 7 Legge Finanziaria 2007)"

SCHEMA DI CONTRATTO

Il Progettista: Ing.Giovanni Musio

REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI SERRENTI PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO

Rep. n. **del**

C O N T R A T T O

RELATIVO ALL'APPALTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTVOLTAICO DI 20 kWp DELLA SCUOLA MEDIA-TEATRO NEL COMUNE DI SERRENTI

L'anno DUEMILAOTTO addì del mese di, in Serrenti nella Sede Municipale sita in via Nazionale n. 182, innanzi a me, Dott.ssa Luisa Senes, Segretario Comunale titolare del Comune di Serrenti, ivi domiciliata per la carica e legittimata a ricevere e rogare, nella forma pubblica amministrativa, i contratti nei quali il Comune è parte ai sensi dell'art. 97 c.4 lett.c del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000, sono comparsi i Signori:

1) ATZENI ALBERTO, nato a Sant'Andrea Frius il 24.08.1956, Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Serrenti, il quale agisce in nome e per conto del Comune, ove domicilia per ragioni d'ufficio, che rappresenta in virtù dei poteri conferitigli dall'art. 107 c.3 lett. c) del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e dal Decreto del Sindaco n. 2 del 11.01.2008, avente Codice Fiscale: n. 01561670926, di seguito denominato Ente Appaltante;

2), nato a (.....) il, residente a, in via n., C.F., Amministratore Unico dell'Impresa di, con sede in, viale n°, P.I. n.

I predetti comparenti, della cui identità personale e capacità giuridica nonché, della qualifica e poteri del primo, io Ufficiale Rogante sono personalmente certo, dichiarano di rinunciare, col mio consenso, all'assistenza di testimoni.

PREMESSO CHE:

-con deliberazione della Giunta Comunale n....., in data, questo Comune ha approvato il progetto esecutivo, redatto dallo Studio Tecnico d'Ingegneria dell'Ing. Giovanni Musio di Serrenti relativo ai lavori denominati REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTVOLTAICO DI 20 kWp DELLA

SCUOLA MEDIA-TEATRO NEL COMUNE DI SERRENTI per l'importo complessivo dei lavori pari a € 150.049,04 (euro centocinquantazeroquarantanove/04), di cui:

€ 146. 900,86 (euro centoquarantaseinovecento/86) per lavori a base d'asta (a misura);

€ 3.148,18 (euro tremilacentoquarantotto/18) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

oltre a € 45.950,96 (euro quarantacinquenovecentocinquanta/96) per somme a disposizione dell'Amministrazione;

- l'opera è finanziata con contributo R.A.S. paria a € 25.000,00 (venticinquemila/00);

- con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. l'Ente Appaltante è addivenuto alla determinazione di eseguire i Lavori in argomento affidandone l'esecuzione mediante indizione di gara aperta per la scelta del contraente, ai sensi dell'art. 55, del D. Lgs. n. 163/2006, e dell'art. 17, comma 4, lettera a) della L.R. n. 5/2007;

- a seguito di gara d'appalto svoltasi in data il Responsabile del Servizio Tecnico, con Determinazione n° del (Num. Gen.), ha disposto l'aggiudicazione all'Associazione Temporanea d'Imprese costituita dalla, che ha offerto il ribasso del% e quindi per il prezzo netto di € (euro/00) per lavori, oltre agli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso, ammontanti a € (euro/00) per un totale dei lavori in appalto di € (euro/00);

il conferimento del presente appalto all'Associazione Temporanea di Imprese è consentito ai sensi della Legge n. 47/1994 e del D. Lgs. 490/1994, in virtù dell'acquisizione, con le modalità di cui al D.P.R. 3.6.1998 n. 252 delle necessarie informazioni dal Prefetto di Cagliari (prot. n. 214/9C3/Antimafia del 26.02.2008 per l'impresa capofila; prot. n./Antimafia del per l'impresa);

- la ditta Appaltatrice nella persona dell'Amministratore Unico dell'Impresa, e l'Ing. Alberto Atzeni, Responsabile Unico del Procedimento, in rappresentanza del Comune di Serrenti, in data, in sede di consegna dei lavori in via d'urgenza, hanno sottoscritto – ai sensi dell'art., 71, comma 3, del D.P.R. 21.12.1999 n. 554, il verbale dal quale risulta che permangono le condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori oggetto del presente atto.

Volendosi ora determinare le norme e condizioni che debbono regolare l'appalto di che trattasi, i predetti comparenti, previa ratifica e conferma della narrativa che precede, che dichiarano parte integrante e sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

Il Comune di Serrenti, come sopra rappresentato, affida all'Appaltatore, come sopra rappresentato, che accetta, l'esecuzione dei lavori relativi ai lavori per la realizzazione di un impianto fotovoltaico di 20 kWp della scuola media-teatro nel Comune di Serrenti sotto l'osservanza piena, assoluta e inscindibile delle condizioni e delle modalità risultanti nel loro complesso dalle disposizioni del presente Contratto, del Capitolato generale e dalla seguente documentazione:

documenti che, sottoscritti dalle parti per integrale accettazione, e da me Ufficiale Rogante, contestualmente al presente atto, qui si intendono, ai sensi dell'art.110, D.P.R. 554/99, integralmente riportati e trascritti, anche se non materialmente allegati;

dalle prescrizioni tecniche della Direzione dei Lavori e di tutte le norme di legge e disposizioni vigenti in materia di Opere Pubbliche.

Art. 2 – IMPORTO DEL CONTRATTO

L'importo del contratto, da stipularsi a corpo e a misura, è stabilito in € (diconsi euro/..), di cui;

- € (diconsi euro) per lavori al netto del ribasso di gara;
- € 3.148,19 (euro tremilacentoquarantotto/19) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; di cui € per oneri sicurezza compresi nei lavori a misura e € per oneri specifici di sicurezza

Art. 3 - CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto, l'Appaltatore ha costituito, ai sensi dell'art.113, comma 3, del D.Lgs. n.163/2006, la cauzione definitiva conforme allo schema tipo di cui al Decreto del Ministero Attività Produttive 12.03.2004 n. 123, di € (diconsi euro

...../00), ridotta del 50% ai sensi dell'art. 75 del D.Lgs. n.163/2006 per il possesso della certificazione di qualità N. rilasciata il dadi, mediante polizza fidejussoria N....., emessa in data da, agenzia di La predetta cauzione verrà svincolata secondo quanto disposto dall'art.113 del Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006, e ai sensi dell'art. 205 del D.P.R. 554/99. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'Appaltatore, l'Ente Appaltante avrà diritto di valersi di propria autorità della cauzione come sopra prestata. L'Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sarà prefissato, qualora l'Ente Appaltante abbia dovuto valersi di essa in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

Art. 4 - GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

L'Appaltatore ha inoltre presentato, ai sensi dell'art.129, c.1, del D. Lgs. n.163/2006, copia della polizza assicurativa n° per l'importo di € (diconsi euro Cinquecentomila/00) per Responsabilità civile verso terzi, € (euro/00) per opere e impianti permanenti e temporanei ed € (diconsi euro/00) per danni alle opere od impianti preesistenti, emessa in data da, Agenzia Assicurativa di(.....).

Art. 5 - DOMICILIO

L'Appaltatore dichiara di eleggere e mantenere per tutta la durata dell'appalto il suo domicilio in Serrenti presso la sede dell'Ente Appaltante, Ufficio Tecnico - Via Nazionale n.182. Le notificazioni e le intimazioni relative al contratto verranno effettuate dal Direttore dei lavori o dal Responsabile del Procedimento a mani proprie dell'Appaltatore o di colui che lo rappresenta, oppure a mezzo di Messo Comunale ovvero mediante lettera raccomandata al domicilio di cui sopra.

Art. 6 - DANNI

Sono a carico dell'Appaltatore le misure e le responsabilità per evitare il verificarsi di danni stabilite dall'art.14 del D.M.145/2000. Dei danni cagionati a terze persone nell'esecuzione dell'opera, risponde direttamente ed esclusivamente l'Appaltatore.

Art. 7 - ONERI DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore si impegna a trasmettere all'Ente Appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici e quadrimestralmente copia dei

versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva. L'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle aziende edili ed affini e degli accordi integrativi allo stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolgono i lavori anzidetti, ed ancora a rispettare tutti gli adempimenti assicurativi e previdenziali previsti dalla Legge n. 55/90.

Il piano di sicurezza e coordinamento, pur non essendo materialmente allegato, fa parte integrante e sostanziale del presente contratto, ai sensi dell'art. 131, del D. Lgs. n. 163/2006. Le gravi o ripetute violazioni dello stesso da parte dell'Appaltatore determinano la risoluzione del contratto, previa formale costituzione in mora. L'Appaltatore è tenuto a redigere e presentare, prima della consegna dei lavori, eventuali proposte integrative del piano di sicurezza redatto dall'Ente Appaltante nonché un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori ai sensi dell'art. 131, del D. Lgs. N. 163/2006. L'Appaltatore si impegna, altresì, a tenere tale piano a disposizione delle autorità competenti alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dall'Ente Appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, l'Ente Appaltante medesimo comunicherà all'Appaltatore e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà, ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono già ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia degli adempimenti degli obblighi di cui sopra. Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Appaltatore non può opporre eccezioni all'Ente Appaltante, né ha titolo a risarcimento di danni. Qualora gli importi così trattenuti non risultassero in grado di coprire l'intero debito dell'Appaltatore, ovvero qualora l'inadempienza dell'Appaltatore venga accertata dopo l'ultimazione dei lavori, l'Ente Appaltante si riserva di trattenere gli importi che risultassero dovuti agli Istituti Assicurativi sulla rata di saldo, sulle ritenute di garanzia e sulla cauzione. L'Appaltatore è obbligato al rispetto di quanto disposto dall'art.36 bis del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito con modificazioni con Legge n. 248 del 4 agosto 2006, recante "Norme urgenti per il contrasto del lavoro nero e per la promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro". Il personale occupato in cantiere dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento, strutturata come prescritto nel comma 3 dello stesso articolo 36 bis, fatta salva l'eccezione prevista per le imprese che occupano meno di 10 dipendenti.

Art. 8 - CESSIONE DEI CREDITI

Si applicano al presente contratto le disposizioni di cui alla Legge n. 52/91, ai sensi di quanto disposto dall'art.117 del Decreto Legislativo n. 163/2006.

Art. 9 - CESSIONE DEL CONTRATTO

Il presente contratto non può essere ceduto a terzi a pena di nullità.

Art. 10 - SUBAPPALTO

Si dà atto che in sede di offerta l'Appaltatore ha dichiarato che intende riservarsi la facoltà di subappaltare lavorazioni costituenti parte delle opere della categoria prevalente e delle categorie scorporabili nei limiti di legge e che, esclusivamente ai fini dell'affidamento in subappalto a soggetti in possesso della necessaria qualificazione, le stesse sono riconducibili alle seguenti categorie di cui all'allegato A) al D.P.R. 34/2000: Categoria _____ (_____).

L'Appaltatore si impegna a rispettare le condizioni previste dal Capitolato Speciale d'Appalto e nonché quelle del già richiamato art.36 bis del D. L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito con modificazioni con Legge n. 248 del 4 agosto 2006, in particolare:

- A richiedere la prescritta autorizzazione al subappalto all'Ente Appaltante, ai sensi dell'art. 118 del D. Lgs. 163/2006, che provvede al rilascio entro 30 giorni dalla richiesta, termine prorogabile una sola volta in presenza di giustificati motivi, trascorso il quale senza che l'Ente Appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione s'intende concessa;
- A stipulare il contratto di subappalto dopo l'autorizzazione;
- A depositare il contratto di subappalto almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni, allegando alla copia autentica del contratto di subappalto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, ai sensi dell'art. 2359 Cod. Civ., con l'Impresa affidataria del subappalto, nonché la certificazione attestante il possesso dei requisiti previsti dal successivo punto.
- Ad individuare quali Subappaltatori esclusivamente soggetti qualificati ai sensi del D.P.R. 34/2000 per categorie ed importi corrispondenti ai lavori da realizzare in subappalto o in cottimo e nei confronti dei quali non sussiste alcuno dei divieti di cui all'art. 10 della legge 10 maggio 1965 n. 575;

- A trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei Subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti in favore degli stessi, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate;
- A praticare gli stessi prezzi di aggiudicazione con un ribasso non superiore al 20% (venti per cento).
- Ad inserire nei contratti con i Subappaltatori una clausola che espressamente vieti l'ulteriore subappalto, ad eccezione delle ipotesi previste dall'art. 141, c. 2, del D.P.R. 554/1999. In tal caso, l'Appaltatore dovrà comunicare all'Ente Appaltante per tutti i subcontratti stipulati dal Subappaltatore: il nome del contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, il servizio o fornitura affidati. In tali casi il fornitore o Subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussistano i divieti di cui all'art. 118, c. 2, n. 4) del D. Lgs. 163/2006;
- A garantire che da parte dei Subappaltatori venga rispettato il trattamento economico e normativo stabilito dai Contratti Collettivi Nazionali e Territoriali in vigore per il settore e la zona in cui si svolgono i lavori.
- A trasmettere all'Ente Appaltante, prima dell'inizio dei lavori eseguiti dall'Appaltatore e dai Subappaltatori, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali, inclusa la Cassa Edile, Assicurativi ed Antinfortunistici, nonché copia del piano per la sicurezza fisica;
- A trasmettere periodicamente all'Ente Appaltante copia dei versamenti contributivi previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla Contrattazione Collettiva trasmessigli dai Subappaltatori e dai Cottimisti, oltre che i propri;
- A curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani di sicurezza redatti dalle Imprese Subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti col piano presentato dall'Appaltatore;
- A garantire che nei cartelli esposti all'esterno del cantiere siano indicati anche i nominativi di tutte le Imprese Subappaltatrici nonché i dati previsti dal c. 2, n. 3) dell'art. 118 del D. Lgs. 163/2006.

Art. 11 - CESSIONI E AFFITTO DI AZIENDA

Possono essere consentite le cessioni e l'affitto di azienda, nonché gli atti di trasformazione, fusione e scissione, ai sensi dell'art.116 del D.Lgs. n. 163/2006, previo accertamento antimafia nei confronti del

cessionario o procuratore se in possesso della qualifica di imprenditore. Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione nonché il trasferimento e l'affitto di azienda sono consentite con le modalità e nei limiti di cui all'art. 116 del D. Lgs n. 163/2006.

Art. 12 - DIREZIONE DEI LAVORI E RESPONSABILE DELLA SICUREZZA

La Direzione dei Lavori oggetto del presente contratto è stata affidata all'Ing. Giovanni Musio di Serrenti, come peraltro il Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione. L'Ente Appaltante si riserva di sostituire durante il corso dei lavori il Direttore dei medesimi nonché il Coordinatore della Sicurezza, senza che l'Appaltatore possa opporre nulla al riguardo.

Art. 13 - CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI

L'Ente Appaltante si è avvalso della facoltà prevista dall'art.129 del D.P.R. n.554/1999 e i lavori oggetto del presente contratto sono stati consegnati, in data 0.....0...2008 e devono essere iniziati improrogabilmente entro 5 giorni dalla consegna stessa.

Art. 14 - TERMINE DI ULTIMAZIONE

L'Appaltatore si impegna ad ultimare tutti i lavori previsti per la realizzazione delle opere oggetto del presente contratto in giorni 86 (ottantasei), naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna.

L'Appaltatore non può per nessuna ragione sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori. Il certificato di ultimazione dei lavori è rilasciato dal Direttore dei Lavori a seguito della comunicazione redatta per iscritto da parte dell'Appaltatore dell'avvenuta conclusione dei lavori. Si segue la disciplina stabilita dall'art.172 del D.P.R.554/99.

Art. 15 - PROROGHE

L'Appaltatore, che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato, può richiederne la proroga prima della scadenza del termine di cui sopra. Si applicheranno le disposizioni dell'art.26 del D.M.145/2000. In ogni caso la concessione della proroga non pregiudica i diritti spettanti all'Appaltatore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto del Comune. La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal Responsabile del procedimento, sentito il Direttore dei Lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.

Art. 16 - SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI

Per la disciplina della sospensione, e ripresa dei lavori, si fa espresso richiamo agli artt.24 e 25 del D.M.145/2000. Le sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dal Comune per cause diverse da quelle

previste dall'art.24 del D.M.145/2000 sono illegittime e danno diritto all'Appaltatore di ottenere il risarcimento dei danni derivanti, secondo la disciplina prevista dall'art.25 cc.2 e 3, del medesimo.

Art. 17 - PENALI PER IL RITARDO – PREMIO DI ACCELERAZIONE

Per ogni giorno di ritardo oltre il termine di ultimazione dei lavori è prevista la penalità di cui all'art. 117 del D.P.R. 554/99, nella misura giornaliera di € 200,00 (euro Duecento/00) . La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma precedente, trova applicazione anche in caso di ritardo:

- a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori per la consegna degli stessi, qualora la Stazione Appaltante non si avvalga della facoltà di cui all'articolo 13;
- b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori;
- c) nel rispetto dei termini imposti dalla Direzione dei Lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.
- d) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel cronoprogramma dei lavori;

La penale irrogata ai sensi del comma precedente è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qualora l'Appaltatore, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel cronoprogramma dei lavori di cui al successivo articolo 19. Tale penale verrà dedotta dall'importo del conto finale. Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10% dell'importo contrattuale, il Responsabile del Procedimento promuove l'avvio delle procedure previste dall'art.136 del D.Lgs. n.163/2006. L'Appaltatore può avvalersi delle facoltà previste dall'art. 22, commi 4 e 5, del D.M. 145/2000.

In ragione del particolare interesse della Stazione Appaltante all'ultimazione anticipata dei lavori, qualora la predetta ultimazione finale avvenga in anticipo rispetto al termine contrattualmente previsto, e l'esecuzione dell'appalto sia conforme alle obbligazioni assunte, all'appaltatore è riconosciuto un premio, per ogni giorno di anticipo sul termine finale, pari a € 50,00 (euro cinquanta/00) al giorno, pari cioè all'importo giornaliero della penale, e comunque per un importo complessivo massimo di € 5.000,00 (euro cinquemila/00). Il premio di accelerazione non si applica alle scadenze intermedie o alle ultimazioni parziali.

Art. 18 - RISOLUZIONE E RECESSO

Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 134, 135 e 136 del D.Lgs. n. 163/2006 e art. 122 del D.P.R. n. 554/1999.

Art. 19 - PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI.

I lavori oggetto del presente contratto debbono svolgersi secondo le scadenze ed i termini indicati nel Cronoprogramma delle Lavorazioni facente parte del progetto esecutivo.

Art. 20 - ESECUZIONE

L'esecuzione dei lavori è subordinata alla piena ed incondizionata osservanza delle disposizioni, norme, condizioni, patti e modalità dedotti e risultanti nel Capitolato Speciale d'Appalto e nel Progetto Esecutivo, atti che furono alla base della gara e che formano parte integrante e sostanziale del presente contratto, pur se non materialmente allegati. L'Appaltatore non può introdurre variazioni o addizioni di sorta al lavoro assunto, senza averne ricevuto l'ordine scritto da parte del Direttore dei Lavori, conseguente ad atto esecutivo a norma di legge.

Art. 21 - CONTROLLI

Il Responsabile Unico del Procedimento, avvalendosi del Direttore dei Lavori, procede al controllo periodico dell'attività da svolgere, mediante ispezioni nei cantieri, verifica della tenuta della contabilità, esame del rispetto del Cronoprogramma e incontri con l'Appaltatore, secondo modalità e piani elaborati in relazione alle specifiche esigenze di controllo dello svolgimento delle attività nel cantiere. Si fa, inoltre, espresso rinvio alla disciplina dei controlli, contenuta nell'art.19 del D.M.145/2000.

Art. 22 - CONTABILIZZAZIONE

I lavori in economia ed a misura che dovessero rendersi indispensabili possono essere autorizzati ed eseguiti solo nei limiti impartiti, con ordine di servizio, dalla Direzione dei Lavori. Il Direttore dei Lavori provvede alla misurazione ed alla valutazione dei lavori, secondo la disciplina prevista dall'art. 160 del D.P.R. 554/99.

Art. 23 -MODALITÀ DI PAGAMENTO DEGLI ACCONTI E DEL SALDO

I pagamenti dei lavori saranno effettuati al maturare di stati di avanzamento di importi almeno pari ad € 50.000,00 (diconsi euro Cinquantamila/00). Agli importi dei S.A.L. sarà aggiunta, in proporzione all'importo dei lavori eseguiti, la quota relativa agli oneri per l'attuazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento. I pagamenti di cui al presente articolo, saranno effettuati previa verifica della regolarità contributiva dell'appaltatore, tramite certificazione del Responsabile dello Sportello Unico Previdenziale della C.E.M.I. della Provincia di Cagliari, per le posizioni I.N.P.S., I.N.A.I.L. e Cassa Edile. Al pagamento si provvede mediante mandato di pagamento che ordini al Tesoriere Comunale Banco di Sardegna di provvedere con liquidazione in contanti con quietanza dell'Appaltatore o della persona da lui autorizzata a riscuotere, ai sensi dell'art.3, del D.M. 145/2000. La rata di saldo verrà in ogni caso corrisposta entro 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. In deroga alla tempistica stabilita

dal Capitolato Generale d'Appalto in materia di pagamenti, al presente contratto si applicano le disposizioni di cui all'art. 35 del D.L. 223/2006 convertito in Legge 248/2006, concernente la responsabilità solidale per gli obblighi contributivi e fiscali, pertanto i pagamenti dovuti sul corrispettivo d'Appalto restano sospesi fino alla verifica degli obblighi sui versamenti contributivi e delle ritenute fiscali praticati sulle retribuzioni dei dipendenti e posti in capo all'Appaltatore e al Subappaltatore.

Art. 24 - INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO

Per la disciplina degli interessi per ritardato pagamento si fa rinvio alle disposizioni dell'art.30 del D.M.145/2000.

Art. 25 - REVISIONE PREZZI

La revisione prezzi non è ammessa, né è applicabile il primo comma dell'art.1664 del Codice Civile. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 133 del D. Lgs. n. 163/2006.

Art. 26 - VARIANTI

Le varianti sono ammesse unicamente nei casi e nei limiti disposti dall'art.132 del D. Lgs. n.163/2006 secondo la disciplina degli art.10 e 11 del D.M.145/2000.

Art. 27 - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

L'opera oggetto del presente contratto s'intenderà accettata solo ad avvenuta approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione, che verrà emesso non oltre 90 giorni a decorrere dalla data del verbale di ultimazione dei lavori, ai sensi dell'art.141, comma 3, del D. Lgs. n. 163/2006.

Art. 28 - OBBLIGO IN MATERIA DI ASSUNZIONI OBBLIGATORIE

L'Appaltatore, da me preventivamente ammonito, come previsto dall'art.76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, sulle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, dichiara che entrambe l'impresa. È in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di cui alla Legge 12/03/1999 n. 68.

Art. 29 - OBBLIGO IN MATERIA DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA

Si dà atto che questa Stazione Appaltante ha verificato la regolarità contributiva dell'Impresa, così come appresso indicato:

Impresa capofila, risultante dalla certificazione D.U.R.C. emessa dal responsabile Sportello Unico Previdenziale della C.E.M.A. della Provincia di Cagliari, protocollo documento n. del2008 per le posizioni INPS, Cassa Edile e INAIL, emesso in Cagliari l'2008.

Art. 30 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Fatta salva l'applicazione degli artt. 239 e 240 del D.Lgs. n.163/2006, per la composizione delle controversie che non dovessero trovare soluzione, la competenza spetta, ai sensi dell'art.20 del Codice di Procedura Civile, al Giudice ordinario territorialmente competente, come previsto dall'art.34, comma 1, del D.M. 145/2000. Per la risoluzione di eventuali controversie che dovessero insorgere fra il Committente e l'Appaltatore, comportanti un aumento dell'importo contrattuale inferiore al 10%, si procederà alla risoluzione delle stesse in via amministrativa osservando la seguente procedura:

- 1 l'Appaltatore dovrà inserire le riserve nel rispetto delle disposizioni in vigore, nei documenti contabili;
- 2 il Responsabile del Procedimento redigerà una relazione riservata per l'Amministrazione;
- 3 l'Amministrazione deciderà con provvedimento formale;
- 4 avverso detta decisione l'Appaltatore potrà adire l'Autorità Giudiziale Ordinaria.

I provvedimenti di definizione delle controversie in sede di accordo bonario saranno immediatamente vincolanti per l'Appaltatore e vincoleranno l'Amministrazione solo dopo l'approvazione da parte degli organi competenti. Ove le predette controversie non vengano definite in sede di accordo bonario, e l'Appaltatore confermi le riserve iscritte sui documenti contabili, la loro definizione è demandata all'Autorità Giudiziaria Ordinaria. E' esclusa la competenza arbitrale.

Art. 31 - NORMATIVA APPLICABILE

Per quanto non disposto dal presente contratto si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare le disposizioni del D.Lgs. 163/2006, del D.P.R. 21.12.1999 n. 554, della Legge Fondamentale in materia di lavori pubblici 20.03.1865, n.2248, allegato F, del Capitolato Generale d'Appalto dei lavori pubblici, approvato con D.M. n.145/2000, della Legge 19.03.1990 n.55 e successive modifiche ed integrazioni, del D.L. n. 223/2006, convertito con legge n. 248/2006, della legge n. 123/2007, della L.R. n. 5/2007 per quanto attualmente applicabile, degli artt.1655 e segg. del Codice Civile, in quanto non derogati dalla normativa specifica del settore degli appalti delle opere pubbliche, nonché le disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto approvato con la già citata deliberazione della Giunta Comunale n. 112 del 18.12.2007.

Art. 32 - SPESE DEL CONTRATTO

Tutte le spese del presente contratto, nessuna esclusa ed eccettuata, comprese quelle relative al prescritto cartello del cantiere, sono a totale carico dell'Appaltatore. Si chiede la registrazione in misura fissa, ai sensi dell'art.40 del D.P.R. 131/86, trattandosi di prestazioni soggette ad IVA.

Art. 33 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Comune di Serrenti, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, informa l’Appaltatore che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle Legge e dai Regolamenti Comunali in materia.

Richiesto io Ufficiale Rogante ho ricevuto il presente contratto, del quale ho personalmente dato lettura alle parti, che lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà e che mi esimono dalla lettura dei documenti che pur non essendo materialmente allegati sono stati citati all’art. 1 come parte integrante del presente contratto, dei quali dichiarano di aver preso visione e confermano l’esattezza. Dopo di ché, il Contratto, il Capitolato Speciale d’Appalto, l’Elenco Prezzi, gli elaborati grafici progettuali, nonché il Cronoprogramma, vengono firmati dai Signori contraenti e da me Ufficiale Rogante.

Questo atto, scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia si compone di n. 14 (quattordici) pagine.

L’APPALTATORE

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

(.....)

(Ing. Alberto Atzeni)

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Dott.ssa Luisa Senes)